

P.U n. 68/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO

composto dai magistrati

Dott. Claudia Frosini Presidente

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al n. 68/2023, nel quale sono confluiti, la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva ex articolo 44 CCI (P.U. n.68-1/2023) proposta dalla

l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dal PM (P.U n. 68-2/2023) nei confronti della stessa società, nonché la successiva domanda di concordato preventivo (P.U n 68-3/2023), proposta dalla debitrice; procedimento unitario a cui è stata successivamente riunita, ai sensi dell'articolo 268 C.C.I., anche la domanda di liquidazione giudiziale della società agricola

sempre proposta dal P.M (P.U

n.71-1/2023) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 268 C.C.I.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 26 ottobre 2023 la società , con sede legale in Orbetello (GR), via



, ha depositato domanda di regolazione della crisi con riserva ai sensi dell'articolo 44 C.C.I (segnatamente concordato preventivo in continuità, con riserva di modificare la domanda in accordo e/o p.r.o.), riservandosi di presentare la proposta e il piano e dando al contempo atto della pendenza di un procedimento per la declaratoria di liquidazione coatta amministrativa precedentemente attivato dal , così come comunicato alla stessa società ricorrente ex articolo 7. L. 241/1990 in data 6.10.2023.

Con richiesta di concessione di misure protettive.

Nello stesso ricorso la società ha dato altresì atto di avere presentato all'amministrazione finanziaria una proposta di transazione ex articolo 63 C.C.I. al fine di addivenire alla sottoscrizione e alla successiva omologazione di un accordo di ristrutturazione ex artt. 57-60 C.C.I.

A tale proposta non ha aderito l'amministrazione finanziaria con conseguente impossibilità, per la società istante, di ricorrere alla richiesta di omologa forzosa dell'accordo al Tribunale e ciò in ragione dell'applicabilità, nella specie, della novella legislativa introdotta con la L.103/2023 (di conversione del D.L. 69/2023), che ha interessato con efficacia retroattiva l'istituto della transazione fiscale ex articolo 63 C.C.I, limitando sensibilmente le ipotesi in cui il Tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Con decreto del 27.10.2023 (comunicato in data 30.10.2023), il Tribunale ha concesso termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito della proposta e del piano e nominato al contempo il commissario



giudiziale, nella persona del dott. Con successivo decreto del 8.11.2023 il Giudice delegato ha confermato le misure protettive per la durata di 65 (sessantacinque) giorni, fino al 30.12.2023.

Nelle more il Pubblico Ministero ha presentato due ricorsi per liquidazione giudiziale (rubricati rispettivamente al procedimento unitario n. 68-2/2023 e al n. 71-1/2023) e, precisamente, uno nei confronti della stessa società

e un altro nei confronti della società

quest'ultima quale società controllata dalla che ne detiene il 99% del capitale

sociale.

Per entrambi i ricorsi è stata fissata udienza di discussione per il giorno 30.1.2024.

Con successiva istanza del 14.12.2023 la società cooperativa ha chiesto poi la proroga del termine inizialmente concesso dal Tribunale per depositare la proposta definitiva di concordato con il piano corredata dalla documentazione prescritta *ex lege*.

Con decreto ex articolo 44 comma 2 C.C.I. del 22.12.2023 il Tribunale ha respinto la richiesta di proroga del termine, in quanto genericamente fondata sulla necessità di operare una preliminare verifica dei dati aziendali della società controllata ed ha evidenziato al contempo fatti potenzialmente rilevanti ai fini della stessa revoca del termine precedentemente concesso ai sensi dell'articolo 44 comma 2 C.C.I, con particolare riferimento a pagamenti eseguiti dalla società in data successiva alla presentazione del ricorso senza la prescritta autorizzazione del Tribunale.

È stata così fissata l'udienza del 30.1.2024 per l'audizione del debitore e del PM, già fissata come si è già detto anche per la discussione dei due ricorsi per liquidazione giudiziale depositati dal P.M.

Di seguito, ai fini della migliore comprensione del presente provvedimento, si trascrive in corsivo il testo del suddetto decreto:

"Con ricorso depositato il 26.10.2023 la società cooperativa ha proposto domanda di accesso ad uno

strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (segnatamente, concordato preventivo in continuità), riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta e il piano. Con decreto del 27.10.2023 (comunicato in data 30.10.2023), il Tribunale ha concesso termine di giorni 60 per il deposito del piano e della proposta, nominando commissario il dott.

Con decreto del 8.11.2023 il Giudice delegato ha altresì confermato, su richiesta della società ricorrente, le misure protettive ex art 54 e 55 CC, stabilendone la durata. Successivamente al deposito della domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi è stata depositata, dalla presso l'intestato Tribunale, una

domanda di liquidazione giudiziale nei confronti della cooperativa ed è stato emesso il decreto di

convocazione delle parti per l'udienza del 30.1.2024 innanzi al Giudice Delegato. Con successiva istanza del 14.12.2023 la società istante ha chiesto la proroga del termine ex art 44 comma 1 lett a) CC per provvedere al deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, corredata della documentazione prescritta ex lege. Ciò premesso si osserva quanto segue. Nel ricorso prenotativo la società ricorrente ha prospettato l'accesso ad un

concordato preventivo in continuità diretta nell'intento di valorizzare al meglio il patrimonio aziendale e di preservare la continuità aziendale a fine di soddisfare, nella misura più gratificante possibile, il ceto creditorio, offrendo un trattamento migliore rispetto a quello che riceverebbe nell'alternativo scenario liquidatorio. Ed in particolare detta continuità aziendale deriverebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, in parte, dall'attività di somministrazione svolta direttamente dalla stessa e, in altra parte, grazie all'attività di servizi di pesca ed altre attività erogate dalla società controllata

, che dovrebbe garantire il 50% circa dei flussi di cassa aziendali del piano. La società ricorrente ha inoltre segnalato che anche relativamente alla controllata nende ricorso per la liquidazione giudiziale promosso dalla Procura della Repubblica, sempre con udienza fisata al 30.1.2024. Ha inoltre segnalato che in data 22.11.2023 è stato emesso decreto di sequestro preventivo dei conti correnti tanto nei confronti della ricorrente che della controllata nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica a seguito di indagini della GDF. Nell'odierna richiesta di proroga del termine, al vaglio del Tribunale, la ricorrente ha dato atto di avere tempestivamente posto in essere tutti gli adempimenti e conferiti tutti gli incarichi propedeutici alla predisposizione della proposta definitiva, tra cui l'attestazione ex art 87 CCI e la relazione di stima ex art 84 CCI, ma di necessitare al contempo di un ulteriore termine per operare una "preliminare attività di verifica dei dati della società controllata, sia attuali che prospettici, al fine di verificare attentamente la capacità reddituale e finanziaria di quest'ultima, sia rispetto agli impegni nei confronti della cooperativa, sia



rispetto a tutti gli altri impegni finanziari nei confronti del terzi". Ha segnalato di avere a tal fine conferito incarico al dott.

di predisporre un piano economico- finanziario della società partecipata con conseguente necessità, anche per il professionista attestatore, di disporre di un ulteriore termine, avendo a tal proposito quest'ultimo confermato la necessità "non palesata al momento del conferimento dell'incarico, di estendere i controlli di veridicità anche al bilancio della società controllata società agricola . Dunque, la richiesta di disporre di un ulteriore termine per il deposito della proposta concordataria e del piano è fondata sulla necessità di esaminare (anche) i dati aziendali della controllata dalla quale dovrebbe derivare circa il 50% del risultato atteso dalla continuità aziendale della ricorrente, nonché di valutare il valore di partecipazione della ricorrente nella controllata nonché, infine, i crediti vantati dalla stessa ricorrente nei confronti della controllata. Il commissario giudiziale, nella propria relazione mensile del 21.11.2023 ha evidenziato che, anche in base a quanto relazionato dallo stesso revisore della società "non è in grado di esprimere con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società cooperativa che non consente di esprimere nessuna valutazione e di verificare la gestione economico finanziaria della cooperativa" (cfr. relazione del 21.11.2023). Ed in particolare il revisore della società, a propria volta ha evidenziato come "il bilancio di esercizio non è in grado di esprimere con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società cooperativa", rilevando in particolare:

- la presenza di ingentissimi crediti (di oltre un milione di

euro), della ricorrente verso la società controllata riportati al valore nominale e senza aver operato alcuna doverosa e prudente svalutazione (vieppiù trattandosi di crediti sostanzialmente riconducibili alla medesima compagine sociale, peraltro oggetto di accordo transattivo inter-partes come segnalato dallo stesso revisore);

- la sostanziale perdita del patrimonio netto della con conseguente rischio di defalut e significative incertezze sulla continuità aziendale della stessa società a mezzo della quale giova ribadire, dovrebbe essere in gran parte garantita la continuità aziendale della stessa ricorrente.

Le suddette criticità vengono poi sostanzialmente ribadite nella successiva relazione del 21.12.2023 ove il commissario ha evidenziato di avere richiesto chiarimenti e documenti che non sono stati completamente inviati o comunque non risultano del tutto esaustivi con particolare riferimento: ai rapporti con la società

partecipata al 99%, alla stima degli incassi nella fase prenotativa, alle misure adottate per la gestione dei conti correnti affidati, concludendo dunque come segue: "quanto sopra impedisce allo scrivente Commissario di svolgere compiutamente l'esame della documentazione al fine di riferire al Tribunale. Anche l'attività di vigilanza, per gli stessi motivi, non può essere svolta compiutamente" (cfr. relazione del 21.12.2023). Del tutto, incerto, inoltre, l'andamento finanziario del periodo di osservazione, derivante sostanzialmente dalle minori previsioni di incasso dalla controllata , in parte disattese, con conseguente incertezza in merito alla continuità aziendale.

Ed infine, sempre in data 21.12.2023 il Commissario, nel ribadire tutte le suindicate criticità, pur avendo espresso parere favorevole



alla proroga richiesta dalla ricorrente "limitatamente alla prospettata necessità di un maggior termine per la predisposizione del piano, della proposta e delle attestazioni.." ha ribadito che "non ha elementi sufficienti per verificare la prosecuzione della continuità aziendale che appare ad oggi incerta", con particolare riferimento alla segnalata impossibilità di:

- svolgere compiutamente l'esame della documentazione al fine di riferire al Tribunale;
- svolgere per gli stessi motivi l'attività di vigilanza;
- valutare compiutamente l'avverarsi delle previsioni di incasso dalla (in parte disattese), con conseguente incertezza in merito alla continuità aziendale della cooperativa la peschereccia.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per concedere la proroga richiesta dalla ricorrente e ciò in considerazione del fatto che la necessità di analizzare la contabilità della società controllata, ancorché non tempestivamente segnalata all'attestatore dalla ricorrente al momento del conferimento dell'incarico, avrebbe dovuto essere considerato adempimento necessario già ab initio, visto che sin da subito la ricorrente ha palesato il consistente ruolo che la società controllata avrebbe assunto nel garantire la continuità aziendale, non potendo certamente i giustificati motivi consistere in comportamenti dipendenti dallo stesso debitore che ha omesso di informare tempestivamente l'attestatore in ordine alla necessità di verificare (anche) i dati della società controllata, ciò non giustificando il mancato tempestivo deposito della domanda, del piano e della proposta nel termine originariamente assegnato. Nella già menzionata relazione il commissario ha inoltre rilevato la presenza

di pagamenti successivi alla data del deposito del ricorso prenotativo ma riferiti a crediti anteriori e non tempestivamente segnalati dalla ricorrente, con particolare riferimento al pagamento di professionisti che hanno assistito la società nella precedente procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, per un importo di circa 30.000,00. Sempre sotto tale profilo va in ogni caso segnalato che la concessione della proroga presuppone motivi che ne giustifichino la necessità sulla base di concreti elementi che documentino tra l'altro (nella lettura combinata con la disciplina dell'ombrello protettivo richiesto ai sensi dall'articolo 54 e 55 CCI), l'avanzamento dell'attività propedeutiche al deposito del piano e della documentazione a corredo, avanzamento che non si ritiene di poter riscontrare nel caso in cui, come nella specie, la necessità della proroga viene del tutto genericamente collegata alla necessità di disporre di un'ulteriore finestra temporale per verificare ed aggiornare i dati contabili delle due società. Oltre a ciò vanno segnalate le numerose criticità segnalate dal commissario giudiziale e dallo stesso revisore della società ricorrente, criticità che rivelano una sostanziale inattendibilità della contabilità rispetto alla quale la società ricorrente si riserva, del tutto genericamente, un aggiornamento definitivo in occasione del deposito della proposta concordataria e del piano, costituendo invece l'attendibilità della contabilità un elemento determinante ai fini della stessa concessione della proroga richiesta.

A ciò si aggiunga il fatto che il commissario ha altresì segnalato fatti potenzialmente rilevanti ai fini della stessa revoca del termine inizialmente concesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 44 comma 2 CCI, con particolare riferimento a pagamenti eseguiti in data successiva alla presentazione del ricorso in assenza della

prescritta autorizzazione del Tribunale: si tratta in particolare, di due assegni emessi in data anteriore alla presentazione di domanda di concordato - ma riscossi in data successiva per pacifica inesistenza di fondi sufficienti al momento della loro emissione- in favore di professionisti che hanno assistito la società in occasione della formulazione della precedente domanda di ristrutturazione dei debiti, per un importo complessivo di circa 30.000,00 euro.

Conclusivamente dunque il Tribunale, per tutti i già indicati motivi, non ritiene sussistenti i presupposti per concedere la proroga richiesta, ferma restando la necessità di valutare altresì la sussistenza dei presupposti per procedere alla revoca dei termini inizialmente concessi, previa necessaria instaurazione del contraddittorio con il debitore ai sensi dell'articolo 44 comma 2 CCI.

PQM

Il Tribunale:

respinge la richiesta di proroga del termine;

visto l'art 44 comma 2 CC, fissa l'udienza del 30.1.2024 per l'audizione del debitore in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca del termine concesso e per ogni ulteriore consequenziale provvedimento.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di legge".

Respinta così la richiesta di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano per le suindicate motivazioni e fissata l'udienza del 30.1.2024 per deliberare in ordine all' inammissibilità della domanda di concordato e alle domande di liquidazione giudiziale proposte dal P.M., il giorno precedente l'udienza (il 29.1.2024), la società debitrice ha depositato, nell'ambito dello stesso procedimento unitario, un'ulteriore domanda di concordato ai sensi dell'articolo 87 C.C.I., domanda corredata questa volta di proposta e di piano (proc. n. 68-3/2023 P.U.).

In ragione di ciò il Giudice Delegato ha concesso al commissario giudiziale termine per esprimersi sull' ammissibilità di tale seconda domanda di concordato ai sensi dell'articolo 87 C.C.I, con particolare riferimento alla sostenibilità economica dell'impresa conservazione dei valori aziendali, quali requisiti di ammissione della proposta concordataria, nonché in generale alla sostenibilità del debito (riequilibrio stabile economico- finanziari) e all' adeguata remunerazione fattori produttivi (capitale e lavoro), disponendo altresì la riunione al procedimento unitario n. 68/2023 del procedimento unitario n. 71/2023 relativo alla domanda di liquidazione giudiziale della società controllata , ritenendosi configurabile nella specie un gruppo proposta da di imprese ai sensi dell'articolo 2 lett. h), CCI, con conseguente applicabilità dell'art. 287 CCI.

Alla successiva udienza collegiale del 21.3.2024 le parti hanno rassegnato rispettive conclusioni in ordine a tutte le domande confluite nel procedimento unitario, previo scambio di memorie difensive.

Ciò premesso in fatto il Tribunale osserva quanto segue.

A) Sulla prima domanda di concordato con riserva.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, il termine fissato dal Giudice al debitore per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del concordato cosiddetto "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, motivi che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal Giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda



concordataria (cfr. Cass. n. 20667 del 2012, Cass. 6277/2016 e più di recente Cass.35959/2022).

Nella specie è pacifico che la ricorrente non ha provveduto al deposito della proposta e del piano nel termine di sessanta giorni concesso dal Tribunale e non prorogato, avendo invece depositato, dopo la scadenza del termine, una seconda domanda di concordato completa di proposta, piano e documentazione allegata, la cui ammissibilità sarà oggetto di separata trattazione.

A tal proposito l'articolo 49 C.C.I prevede espressamente che il Tribunale dichiari con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando, tra gli altri casi ivi disciplinati, è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44 comma 1 lett a).

Ne consegue in primo luogo la declaratoria di inammissibilità della prima domanda ex articolo 44 C.C.I dovendosi altresì evidenziare, *ad abundatiam*, la sussistenza di profili rilevanti ai fini della stessa revoca del termine inizialmente concesso dal Tribunale.

Ed infatti, il commissario giudiziale ha segnalato, nella prima relazione periodica del 21.11.2023, l'esistenza di pagamenti eseguiti dalla società cooperativa in data successiva alla presentazione del ricorso in assenza della prescritta autorizzazione del Tribunale: si tratta in particolare, di due assegni emessi in data anteriore alla presentazione di domanda di concordato, ma riscossi in data successiva per pacifica inesistenza di fondi sufficienti al momento della loro emissione, in favore di professionisti che hanno assistito la società in occasione della formulazione della precedente domanda di ristrutturazione dei debiti, per un importo complessivo di circa 30.000,00 euro.

Sul punto è sufficiente rammentare che nel caso di pagamenti effettuati con assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo e non con la dazione



dell'assegno, non potendo pertanto considerarsi avvenuto il pagamento al momento dell'emissione del titolo rappresentativo del credito, bensì solo a quello dell'effettivo incasso (cfr. Cass. 17749/2009).

Dunque, l'emissione di assegni in data anteriore alla domanda di concordato per provvedere al pagamento di crediti anteriori, qualora l'incasso sia avvenuto dopo l'inizio della procedura e senza l'autorizzazione del Tribunale, deve ritenersi lesiva della *par condicio creditorum* e, per tale ragione, condotta rilevante ai fini della revoca del termine inizialmente concesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 44 comma 1 lett b) e comma 2 C.C.I., quale pagamento di credito non autorizzato dal Tribunale ai sensi dell'articolo 100 C.C.I, nonché atto in frode ai creditori ex articolo 106 C.C.I.

Giova inoltre evidenziare che, sebbene si tratti di pagamenti che rappresentano una percentuale irrisoria del debito concordatario (neanche l'1% secondo il commissario giudiziale), ciò nondimeno la cooperativa non ha fornito alcun riscontro ai chiarimenti chiesti sul punto dal commissario giudiziale e dal Tribunale, essendosi invece limitata al deposito di una seconda domanda di concordato, così intendendo superare i rilievi mossi dal Tribunale.

Tale condotta, considerata nel suo complesso, determina il venire meno della fiducia riposta nel debitore che ha chiesto l'ammissione al concordato anche, come si dirà di seguito, ai fini della sussistenza dell'abuso nell'utilizzo dello strumento di regolazione della crisi.

B) Sulla seconda domanda di concordato depositata in data 29.1.2024: profili di inammissibilità.

Come sopra ricordato, in data 29.1.2024, ovvero un giorno prima dell'udienza fissata per l'audizione del PM e della debitrice in ordine alla inammissibilità/revoca della prima domanda di concordato "con

riserva" e alle domande di liquidazione giudiziale proposte dal P.M nell'ambito dei procedimenti riuniti, quest'ultima ha depositato una nuova domanda di concordato completa di proposta e di piano ai sensi dell'articolo 87 C.C.I, chiedendo al Tribunale l'emissione del decreto ex articolo 47 comma 2 C.C.I.

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nel vigore della legge fallimentare ma pacificamente applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, respinta l'istanza di proroga e scaduto il termine di cui all'art. 161, comma 6, L.F., la domanda di concordato "con riserva" va dichiarata inammissibile, ex art. 162 L.F., salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell'udienza fissata per tale declaratoria o per l'esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda, ex art. 161, comma 1, L.F., da cui si ricavi la rinuncia a quella con riserva e sempre che non si traduca in un abuso dello strumento concordatario. La rinuncia non può ritenersi implicita (cfr. Cass n. 2177/2016, nonché, in tema di abuso dello strumento concordatario anche Cass. 7118/2020).

E' ciò che accaduto nel caso si specie ove, giova ribadire, negata la proroga del termine per il deposito della proposta e del piano concordatario in relazione alla prima domanda con riserva, la società ricorrente ha provveduto al deposito di una nuova domanda di concordato completa di piano e proposta, nell'imminenza dell'udienza fissata per la decisione sull' inammissibilità e sulla revoca della prima domanda di concordato con riserva e sulla domanda di liquidazione giudiziale proposta dal P.M.

Ciò posto, occorre in primo luogo verificare se, alla luce delle emergenze istruttorie, una tale condotta evidenzi finalità distorte di differimento, piuttosto che di regolazione della crisi, finalità che ben possono verificarsi lungo l'intero *iter* della procedura, dovendo infatti tutto il

corso del procedimento concordatario confrontarsi, sin dal suo avvio, con la necessità di evitare che lo strumento concorsuale sia utilizzato in termini abusivi.

Sotto tale profilo assumono particolare rilievo gli aspetti cronologici dell'iniziativa processuale assunta dalla società ricorrente sin dal deposito della prima domanda di concordato con riserva, deposito avvenuto in data 26.10.2023 subito dopo l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa -in data 6.10.2023- ad opera del del , tutto ciò a fronte di uno

stato di crisi e di insolvenza da tempo conclamato; oltre a ciò la presentazione dell'ulteriore domanda di concordato è avvenuta all'ultimo momento utile per assumere una simile iniziativa e, precisamente, come si è già detto, il giorno antecedente l'udienza fissata per la discussione sulle istanze di liquidazione giudiziale promosse dal P.M.

A ciò si aggiunga che le disposizioni che definiscono il. procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, imponendo la trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel rispetto del principio della trattazione prioritaria delle domande alternative alla liquidazione giudiziale, pongono tuttavia delle decadenze alla possibilità di introdurre nuove domande di regolazione alternativa della crisi e limiti alla possibilità di modifica del piano.

In particolare, l'art. 40, ai commi 9 10 definisce un sistema binario, in funzione della domanda di regolazione della crisi che sia proposta per prima: (i) se ad essere proposta per prima è la domanda di regolazione della crisi alternativa alla liquidazione giudiziale, l'istanza di liquidazione giudiziale può essere proposta nello stesso procedimento sino alla remissione della causa in decisione; (ii) se ad essere proposta per prima è l'istanza di liquidazione giudiziale, la domanda di accesso ad



una procedura di regolazione della crisi alternativa alla liquidazione giudiziale può essere proposta soltanto sino alla prima udienza.

È evidente, tanto nel primo come nel secondo caso, che la rinuncia alla domanda di concordato per ciò stesso determina il venir meno della preclusione alla trattazione dell'istanza di liquidazione giudiziale.

Il che significa che l'esame della domanda di liquidazione giudiziale è preclusa in quanto vi sia nello stesso procedimento unitario una domanda alternativa di regolazione della crisi. Se fosse possibile per il debitore proporre continuamente nuove domande, eventualmente previa rinuncia di quelle precedenti inammissibili, il sistema delineato dal CCI, con i connessi obblighi per le parti regolati dall'art.4 CCI, perderebbe di significato; si potrebbe, cioè, non arrivare mai ad una pronuncia sull'istanza di liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie tra l'altro la debitrice, anziché replicare ai rilievi di inammissibilità formulati dal Tribunale in relazione alla prima domanda di concordato con riserva in punto di revoca del termine, ha depositato un'altra domanda, potendosi perciò dai suindicati elementi, complessivamente considerati, trarre argomenti per ravvisare un abuso di una condotta che pur si mantenga, in astratto, nei termini cronologici e sostanziali prescritti dalla norma.

Peraltro, tale domanda è da ritenersi in ogni caso inammissibile anche e soprattutto in ordine ai seguenti ed autonomi rilievi.

La cornice normativa in materia di concordati è ora costituita, a seguito dell'entrata in vigore del C.C.I., dalle disposizioni di cui agli articoli 47 e 84 e 87 C.C.I., che determinano l'ambito del controllo che il Tribunale è chiamato a svolgere in relazione alla domanda di concordato.

Ed in particolare, mentre l'articolo 87 C.C.I stabilisce analiticamente il contenuto del piano di concordato, oltre all'indicazione, da parte del debitore, delle ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile



rispetto alla liquidazione giudiziale, l'articolo 47 prevede più in generale e prima ancora l'ambito del controllo del Tribunale, sia con riferimento al concordato liquidatorio che al concordato in continuità, prevedendo in particolare in relazione a quest'ultimo che il Tribunale, oltre a valutare "la ritualità della proposta", dichiari in ogni caso la domanda inammissibile "se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali".

Orbene, se il concetto di ritualità della proposta richiama la verifica della completezza della documentazione depositata e della regolarità della procedura, il controllo del Tribunale non si arresta tuttavia ad una verifica meramente esteriore e formalista della proposta, dovendo necessariamente includere, anche al fine di evitare un utilizzo abusivo dello strumento concordatario (oltre al controllo sull'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione ai creditori di un' utilità economicamente rilevante e sui requisiti di accesso alla procedura), la verifica che la proposta e il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine di risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di soddisfare i creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria.

Dunque, il riferimento alla ritualità e alla non manifesta inidoneità determina una valutazione di non irrealizzabilità delle modalità di adempimento della proposta, ovvero di non evidente inidoneità del piano rispetto agli obiettivi prefissati.

La domanda è infatti inammissibile, come si è già detto, se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che la proposta non possa superare il vaglio del Tribunale.



Come si è già anticipato, il piano concordatario prevede che la continuità aziendale della derivi, in parte, dall'attività di somministrazione svolta direttamente dalla stessa società e, in altra parte, grazie all'attività di servizi di pesca ed altre attività erogate dalla società controllata (al 99%),

società che dovrebbe garantire il 50% circa dei flussi di cassa aziendali del piano e relativamente alla quale pende, come si è già detto, autonomo ricorso per la liquidazione giudiziale promosso dalla Procura della Repubblica.

Ciò posto è sufficiente rilevare, ai fini della delibazione che il Tribunale è chiamato a svolgere in punto di ammissibilità della domanda di concordato, che manca il piano economico della società controllata dal quale ci si dovrebbe attendere la metà circa del risultato atteso dalla continuità.

Tale lacuna (che la ricorrente si porta dietro sin dalla prima domanda di concordato con riserva sotto il profilo dell' incompletezza e inattendibilità della contabilità della controllata, come più volte segnalato dallo stesso commissario nelle sue relazioni) ha determinato, per quest'ultimo, l'impossibilità oggettiva di esprimere il proprio parere in ordine alla sostenibilità economica dell'impresa e alla conservazione dei valori aziendali nonché, in generale, alla sostenibilità del debito e alla remunerazione dei fattori produttivi. E poiché, giova ribadire, la continuità aziendale della società controllata costituisce presupposto fondamentale del piano della controllante

, tali lacune riverberano inevitabilmente i propri effetti sulla stessa ammissibilità della proposta concordataria.

Nota il merito riportare un passo decisivo del parere del commissario giudiziale in ordine alla seconda domanda di concordato, secondo il quale "La Cooperativa ha riferito in data 07/12/2023 e in data



09/01/2024 di aver conferito incarico al Dott. di predisporre un piano economico – finanziario della al fine di poter verificare e confermare la sostenibilità ed attendibilità delle previsioni economico-finanziarie della cooperativa con precipuo riferimento ai ricavi che prevede di incassare dalla attività di servizi che saranno (Cfr. relazione mensile nr. 2 del 07/12/2023 e erogati dalla relazione mensile nr. 3 del 09/01/2024) nonché al fine di eseguire una compiuta stima del valore della partecipazione detenuta dalla cooperativa nella (Cfr. istanza proroga del termine del 13/12/2023). Tuttavia, tale documento non risulta depositato né citato nel piano/proposta di concordato. Ed infatti, nel piano di concordato, all'interno del piano industriale la cooperativa riferisce che i dati previsionali (ricavi da prestazioni v/ sono stati determinati mediante una proiezione dei dati consuntivi al 31.08.2023 della considerazione anche dell'andamento prospettico degli incassi realizzabili nelle ultime quattro mensilità dell'anno, stimato in base a dati consuntivi 2022. Anche il Professionista indipendente Rag. da atto di non aver ricevuto, diversamente da quanto anticipato dalla proponente nelle proprie relazioni periodiche, da parte del Dott. per conto della società, un piano economicofinanziario quinquennale dal quale emergesse il fatturato prospettico della e sulla base del quale verificare le ipotesi di ricavo attese dalla proponente in termini di servizi erogati alla nel periodo di piano. Il Professionista indipendente precisa altresì che di per sé tale dato costituisce elemento di criticità in quanto la proponente ha ipotizzato una rampa di ricavi in aumento dalla controllata (sulla quale pesa i propri) non supportata da documentazione/relazione/piano finanziario/business plan od altro che sia conforme ai principi di redazione emanati, in materia, dagli organismi professionali di

riferimento; il Professionista indipendente riferisce inoltre che il documento consegnato dall'organo amministrativo (cfr. allegato 2 alla Relazione attestazione Art. 87-88 CCII) sulle previsioni di crescita della può essere acquisito dal sottoscritto come mera notizia, ma non può certo essere preso a base di una valutazione attendibile, ancor prima che veritiera, su cui basarsi per le proprie valutazioni. Ciò rilevato, il professionista indipendente ritiene comunque, pur non avendo ricevuto dalla società l piano economico quinquennale su cui valutare l'entità dei flussi futuri attesi, di aver potuto comunque prendere atto, in collaborazione con il revisore legale della Organ della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società e quindi ritiene altresì di non poter, per il solo fatto di non aver avuto certificata la continuità aziendale (per come pare di capire al sottoscritto venga intesa dal ricorso della Procura della Repubblica) statuire che, le circostanze che stanno interessando la controllata richiesta della liquidazione giudiziale), rendono di per se il piano della proponente, per come nel suo contenuto proposto, manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori" (cfr. parere in atti del 19.3.2023); ed ancora ", lo scrivente Commissario Giudiziale, per quanto di seguito esposto, ritiene di essere impossibilitato a completare il proprio parere in ordine ai requisiti analiticamente previsti dall'art. 47 c. I lett. B ed art. 7 c. II con particolare riferimento alla sostenibilità economica dell'impresa e conservazione dei valori aziendali, quali requisiti di ammissione della proposta concordataria, nonché in generale alla sostenibilità del debito stabile economico- finanziario) e alla adeguata (riequilibrio remunerazione fattori produttivi (capitale e lavoro).

Del tutto carente sul punto è poi l'attestazione del professionista indipendente ex artt. 87 c.3, 88 c.2 e 84 c.5 C.C.I., il quale si ritiene impossibilitato ad esprimersi in merito alla situazione della società



controllata O.P.L. in ragione della mera pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale promossa dal P.M.

Osserva in particolare il professionista quanto segue: "il sottoscritto non può entrare nel merito della vicenda e stabilire se, a giudizio del ricorra o meno lo stato di insolvenza; troppo Tribunale, per la complesse sono le questioni poste dalle parti e tra queste forse quella dirimente è se la controllata sia o meno società agricola e, come tale, esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale a cui risultano assoggettati solo gli imprenditori commerciali."; "risulta comunque pendente ed assorbente la criticità derivante dalla avanzata richiesta di liquidazione giudiziale da parte del Procuratore della Repubblica, per cui le dichiarazioni di attestazione espresse in calce alla presente perizia si devano intendere sub iudice alla mancata declaratoria di insolvenza da parte del Tribunale di Grosseto"; ed ancora, della controllata "Chiaramente, qualora il debitore principale (che sia la socio) non facesse fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, gli esiti in capo alla proponente, visti i considerevoli importi, sarebbero di non poco nocumento; diversamente argomentando, continua il Professionista indipendente, si può affermare che la eventuale mancata possibilità in futuro, da parte della di poter continuare ad operare in continuità (facendo fronte alle proprie obbligazioni pecuniarie nel corso della durata del piano) sarebbe di sicuro pregiudizio alla continuità aziendale della controllante cooperativa".

Letta la suddetta attestazione, il Tribunale non può fare a meno di rilevarne la natura meramente tautologica poiché, sebbene la pendenza della domanda di liquidazione giudiziale nei confronti di abbia reso *ab origine* incerto lo scenario concordatario (posto che buona parte del risultato atteso dalla continuità dovrebbe derivare proprio dall'attività di questa stessa società), tale circostanza non può essere considerata tale

da determinare *a priori* un'impossibilità oggettiva di esaminare i dati contabili della stessa società al fine di stabilirne o meno la veridicità, esonerando così *tout court* il professionista dal fornire al Tribunale la relativa attestazione. In sintesi, il professionista riferisce che la continuità della controllata dipende dall'esito della domanda di liquidazione giudiziale e la domanda di liquidazione giudiziale di per sé impedisce la disamina dei presupposti della continuità.

Né tali lacune possono ritenersi colmate, da ultimo, con la relazione del revisore unico sul bilancio chiuso da al 31.12.2023 corredato della relativa relazione previsionale depositata in occasione dell'ultima udienza del 21.3.2024, del tutto generiche ed astratte essendo infatti le previsioni sulla prospettiva di continuità aziendale ivi contenute, previsioni del resto limitate (per la natura stessa del giudizio che il revisore è chiamato a svolgere), ad una verifica formale dei principi contabili del bilancio di esercizio, dati che non possono certamente tenere luogo di un vero e proprio piano industriale, la cui carenza si è manifestata come si è detto sin dall'origine.

Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova infine rilevare, sempre in punto di inammissibilità della domanda, che la società debitrice ha anticipato di volere fare ricorso allo strumento della transazione fiscale (questa volta nell'ambito della presente procedura concordataria ex articolo 88 CCI), ricorrendo così alla possibilità di ottenere l'omologa forzosa prevista dal comma 2 bis C.C.I. Questa disposizione riconosce al Tribunale la possibilità di omologare il di concordato preventivo anche in adesione mancanza dell'amministrazione finanziaria quando la stessa è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza prescritta ex lege, a differenza di quanto previsto in relazione alla transazione fiscale nell'ambito del

diverso strumento degli accordi di ristrutturazione ex art 63 C.C.I., a seguito della novella legislativa del 2023 di cui si è già parlato.

Ed in particolare, la ricorrente propone lo stralcio del debito erariale (superiore a cinque milioni di euro e parte più consistente dell'indebitamento complessivo della società che si attesta intorno agli otto milioni di euro tra debiti attuali e potenziali al momento del deposito della domanda di concordato), nei confronti dell in misura pari all'84,50% e all'86,50% nei confronti dell'agente per la riscossione, precisando che sussistono appunto i requisiti ex art. 88 CCI comma 2/bis (cfr. parere del commissario giudiziale in atti).

Giova rammentare ancora una volta che già prima del deposito del primo articolo 44 CCI società ricorso ex la aveva presentato all'amministrazione finanziaria una proposta di transazione ex articolo 63 CCI nella prospettiva di addivenire ad un accordo di ristrutturazione ex artt. 57-60 CCI, proposta alla quale l'amministrazione non ha aderito, con conseguente impossibilità di ricorrere in quel caso, per espressa previsione di legge, all'omologazione coattiva dell'accordo a seguito dell'approvazione della legge 103/2023 che, come si è già detto, ha limitato la possibilità di ricorrere a tale istituto (cfr. ricorso ex articolo 44 CCI pag. 12).

La società debitrice richiede dunque nuovamente, nell'ambito della presente procedura, l'applicazione dell'istituto dell'omologazione forzosa ex articolo 88 comma bis C.C.I., essendo del tutto verosimile che l'amministrazione finanziaria non esprimerà voto favorevole alla proposta concordataria in ragione del dissenso già manifestato nell'ambito della procedura precedentemente attinta.

Ritiene il Tribunale che tale istituto (cioè, quello dell'omologazione forzosa), non sia applicabile al concordato in continuità.



Depone in tal senso il tenore letterale dell'articolo 88 C.C.I. che, nel dettare la disciplina sul trattamento dei crediti erariali e sulla possibilità di ricorrere all'istituto della omologazione forzosa, fa espressamente salve le diverse previsioni previste per il concordato in continuità così disponendo "...fermo quanto previsto per il concordato in continuità...". Orbene, a tale disposizione (che consente di derogare al principio generale del consenso espresso del ceto creditorio alla proposta concordataria), deve senz'altro riconoscersi natura eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse che non lo contemplino espressamente, né si ritiene possibile, sul diverso terreno dell'interpretazione estensiva della norma pur astrattamente ammissibile, considerare un voto non espresso di un creditore o di una classe come un voto di adesione per effetto di una fictio iuris e ciò soprattutto se la stessa ratio della continuità è fondata, come nella specie, in larga parte sul mancato pagamento del debito erariale (cfr. Trib Lucca sentenza n. 62/2023), il che costituisce di per sé un disvalore.

Conclusivamente, per tutti i già indicati motivi, anche la seconda domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile, potendosi dunque esaminare l'istanza di liquidazione giudiziale pendente contro la stessa società promossa dal P.M.

C) Sull'istanza di liquidazione giudiziale promossa dal P.M nei confronti della (proc. unitario n. 68/2).

La società debitrice è un imprenditore commerciale non piccolo, come dimostrato dall'avere fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo che, come noto, presuppone la natura commerciale dell'impresa e gli stessi requisiti dimensionali previsti per l'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale.

Lo stato di insolvenza è conclamato, non riuscendo la debitrice a far fronte al complessivo indebitamento che ammonta, come si è già detto, ad oltre otto milioni di euro alla data di presentazione della domanda di concordato. Lo stato di insolvenza è pacificamente ammesso dalla stessa debitrice e constatato dal commissario giudiziale dott.

Ulteriori indici sintomatici ed argomenti di prova che vanno a confermare il convincimento sullo stato di insolvenza, già tratto *aliunde*, si evincono inoltre dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n. 2241/45 R.G.N.R per i reati p. e p. 8 D.Lvo 74/2020 e 10 bis D.Lvo n. 74/2020 a carico dei legali rappresentanti della della della controllata in relazione ad emissione di fatture per operazioni inesistenti da sovrafatturazione nei confronti della stessa controllata

e all'omesso versamento di ritenute certificate a partire dal 2016.

Ed in particolare, nell'ambito di tale procedimento è stato emesso, nei confronti dei legali rappresentanti *pro tempore* di entrambe le società, un decreto di sequestro preventivo dal G.I.P del Tribunale di Grosseto, confermato dal Tribunale a seguito del rigetto del riesame (cfr. decreto sequestro preventivo del G.I.P del 18.11.2023 e ordinanza di rigetto del riesame del Tribunale di Grosseto del 13.12.2023 in atti). Sussistono pertanto i presupposti, ai sensi dell'articolo 121 CCI, per l'apertura della liquidazione giudiziale.

E' necessario, sulla base delle informazioni già acquisite, disporre l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 211 comma 2 C.C.I, dell'impresa per preservarne nell'immediato la continuità aziendale e il relativo avviamento funzionale ad una valorizzazione dei beni aziendali, considerato che la cessazione dell'attività di impresa (prevalentemente di pesca e attività connesse nella laguna di , attività che può



essere tra l'altro esercitata solo ed esclusivamente per il tramite la società partecipata titolare della relativa concessione comunale) e la conseguente disgregazione dell'azienda determinerebbero un' inevitabile perdita dei valori aziendali ai fini della relativa liquidazione, di sicuro nocumento per il ceto creditorio.

D) Sull'istanza di liquidazione giudiziale promossa dal P.M nei confronti della società controllata società agricola

(proc. riunito n. 71/2)

Il P.M ha altresì chiesto la liquidazione giudiziale della società controllata, società agricola che, come già anticipato, ha la titolarità esclusiva dell'attività di pesca nella laguna di ed è partecipata al 99% dalla cooperativa

), emergendo anche nei confronti di questa società lo stato di insolvenza nell'ambito delle medesime indagini svolte nei confronti della controllante per i delitti di cui al D. Lvo 74/2020.

La società debitrice, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto del ricorso sul presupposto dell'assenza dello stato di insolvenza ed ha evidenziato, in particolare, la natura "agricola" dell'impresa, circostanza quest'ultima che assume efficacia assorbente.

Come noto, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale e sul concordato preventivo si applicano agli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, ad esclusione degli enti pubblici e degli imprenditori agricoli, sia individuali sia in forma di società, restano quindi esclusi.

L'articolo. 2135 c.c., come modificato dal decreto legislativo n. 228/2001, definisce agricolo l'imprenditore che esercita, anche alternativamente, le attività di "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse", laddove tali attività sono



collegate al concetto di cura sviluppo di un "ciclo biologico", anziché a quello di utilizzo del fondo.

Ai fini della qualifica di imprenditore agricolo è dunque sufficiente la presa in carico di una porzione limitata, per quanto significativa, di un processo produttivo di beni di natura agricola. Non rileva più la connessione tra attività e terreno, rimpiazzata dall'esigenza che l'imprenditore provveda, direttamente o indirettamente, allo sfruttamento di forze e risorse naturali, in tal guisa governando una fase necessaria di un ciclo vegetale o animale.

Depone in tal senso, come si è già anticipato, il chiaro tenore letterale dell'articolo 2135 c.c. nella sua formulazione attuale secondo il quale "per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine".

L'imprenditoria agricolo vede dunque dilatarsi il proprio ambito di riferimento, non più circoscritto al bene terra, ma comprensivo del bosco e dell'acqua.

In questo contesto si collocano anche la figura dell'acquacoltore e dell'imprenditore ittico, soggetti che certamente devono essere considerati imprenditori agricoli a tutti gli effetti perché si occupano della cura di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria dello stesso. A tal fine, giova nuovamente evidenziare, l'articolo 2135 c.c. equipara le acque dolci, salmastre o marine al fondo e al bosco.

Ed in particolare, la disciplina dell'acquacoltura e dell'imprenditore ittico sono contenute nel D.lvo n. 4/1012, intitolato "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma

dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", testo normativo che ha unificato lo statuto dell'acquacoltore e quello dell'imprenditore ittico. Ed in particolare, l'articolo 3 del decreto definisce l'acquacoltura "l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine", disponendo che anche l'acquacoltore possa esercitare attività connesse.

Il successivo articolo 4 disciplina poi la figura dell'imprenditore ittico (*id est* il titolare di licenza di pesca), come colui che esercita in forma singola o associata le attività di cui all'articolo 3, vale a dire le attività già indicate dell'acquacoltore.

Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, deve osservarsi che le attività in concreto svolte dalla società e ad essa affidate con la relativa concessione in atti rilasciata dal Comune di consistono proprio nell'esercizio dell'attività di pesca tradizionale nella laguna di , nonché nella gestione e nello sviluppo delle attività legate alla pesca tradizionale quali: l'avanotteria, l'acquacultura, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto locale, lo studio e la ricerca per l'incremento ittico e per l'aggiornamento dei sistemi.

Nell'attività concretamente svolta dalla resistente si riscontrano pertanto i connotati tipici dell'impresa agricola, come tale sottratta, in ragione di tale assorbente motivo, alla liquidazione giudiziale.

Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova altresì evidenziare che l'esercizio provvisorio disposto dal Tribunale nell'ambito della liquidazione giudiziale della

indispensabile come si è detto nell'interesse del ceto creditorio per la conservazione dei valori aziendali, presuppone necessariamente



l'esistenza della concessione per l'esercizio della pesca e delle attività connesse (di cui è attualmente titolare la), concessione che verrebbe inevitabilmente a cessare *ipso iure* con la liquidazione giudiziale di secondo quanto previsto all'articolo 17 della convenzione stessa (cfr. doc. n. 1 di parte resistente), con conseguente grave danno per il ceto creditorio, attesa la necessità di una prosecuzione immediata e provvisoria dell'attività di impresa della cooperativa da parte della curatela; curatela che, in ragione della partecipazione pressoché totalitaria nella controllata assumerà le necessarie iniziative per la corretta gestione anche di quest'ultima società sotto il controllo degli organi della procedura.

Ne consegue il rigetto del ricorso del P.M, con assorbimento di ogni ulteriore questione o rilievo.

PQM

IL TRIBUNALE

dichiara

inammissibile la domanda di concordato con riserva ex articolo 44 CCI di cui al procedimento unitario n. 68/2023 sub 1;

dichiara

inammissibile la domanda di concordato ex artt.84 e 87 CCI di cui al procedimento unitario n. 68/2023 sub 3;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.), con sede

legale in Grosseto

nomina

la dott.ssa Claudia Frosini Giudice Delegato per la procedura

nomina



il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex* art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

- il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce



il giorno 22.10.2024 ore 9,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale comunicazioni indicazione. le successive effettuate verranno esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone



la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

dispone

l'esercizio provvisorio dell'impresa con obbligo del curatore di rendicontare al comitato dei creditori (o al giudice delegato ove non costituito), ogni tre mesi sull'andamento dell'esercizio provvisorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

dispone

che il curatore ogni semestre e, comunque, alla conclusione del periodo di esercizio, depositi un rendiconto dell'attività informando in ogni caso senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.

respinge

la domanda di liquidazione giudiziale promossa dal P.M. nei confronti della società Org_3

Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 21.3.2024

Il Presidente

dott.ssa Claudia Frosini